Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge recante: “Istituzione del Forum dei giovani della Calabria”.

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Relazione Illustrativa

Il presente progetto di legge recante: “Istituzione del Forum dei giovani della Calabria” mira a dotare la Regione Calabria del Forum regionale dei giovani, organismo già istituito ed operante presso altre realtà istituzionali regionali, che vuole rappresentare il luogo “privilegiato” per avvicinare i giovani alla vita democratica calabrese ed affermarsi quale spazio qualificato per la discussione e lo sviluppo di idee e progetti finalizzati al miglioramento delle politiche giovanili nel suo complesso.

Il Forum regionale dei giovani della Calabria, si pone l'obiettivo, inoltre, di favorire il raccordo ed il confronto tra i giovani calabresi e le istituzioni, superando lo scollamento che sovente, si viene a creare, fra di essi, incidendo notevolmente anche sul ricambio generazionale della classe politica.

Tale organismo rappresenta, quindi, uno strumento di democrazia partecipativa, il più aperto possibile alle istanze della società, mediante il quale, sarà possibile avvicinare le istituzioni e la politica alle realtà associative giovanili ed ai movimenti studenteschi presenti sull’intero territorio calabrese.

Il Forum, pur avendo carattere consultivo, è chiamato a promuovere progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile, sul diritto allo studio, i servizi, la cultura, il diritto al lavoro, la condizione dei migranti, gli spazi sociali il disagio sociale, la differenza di genere.

La proposta di legge è volta, inoltre, ad incentivare anche l’attività di proposizione degli atti e delle leggi regionali riguardanti a tutto tondo l’universo giovanile.

Nell’impianto normativo, è previsto che il Forum possa collaborare con le altre realtà territoriali aderenti a livello locale e nazionale con il chiaro intento di dare vita anche ad una rete di scambio e confronto interculturale fra territori.

Il funzionamento del Forum regionale dei giovani della Calabria, nello specifico, sarà disciplinato da un regolamento interno nel quale verranno disciplinati tutti gli aspetti tecnici-funzionali necessari a garantire il corretto meccanismo dell’organismo democratico.

La proposta di legge, nel suo complesso, si compone di 14 articoli ed ha carattere ordinamentale in quanto le sue disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di legge in oggetto reca disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Istituzione del Forum dei giovani della Calabria	//
2	Finalità del Forum	//
3	Composizione del Forum	//
4	Elenco regionale delle associazioni giovanili	//
5	Insediamento e durata in carica	//
6	Organi del Forum	//
7	Ufficio di Presidenza del Forum	//
8	Regolamento interno di funzionamento del Forum	//
9	Le Commissioni	//
10	Composizione e competenze delle Commissioni	//
11	Convocazioni del Forum	//
12	Sede	//
13	Clausola valutativa	//
14	Clausola di invarianza finanziaria	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: "Istituzione del Forum dei giovani della Calabria".

Art. 1

(Istituzione del Forum dei giovani della Calabria)

1. La Regione riconosce i giovani quale risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico della Calabria, promuove, a loro favore, politiche ed interventi specifici a carattere settoriale e trasversale ed istituisce il "Forum dei giovani della Calabria", di seguito denominato solamente "Forum", quale sede privilegiata di ascolto, nonché luogo di elaborazione e valutazione di proposte e misure di intervento regionale volte a favorire la piena affermazione umana, sociale e culturale dei giovani.

Art. 2

(Finalità del Forum)

1. Il Forum è uno strumento per la conoscenza delle realtà giovanili ed a tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:

a) promuove rapporti permanenti con le altre realtà aderenti, presenti nel territorio regionale, nelle altre Regioni e si raccorda anche con analoghe realtà a livello nazionale;

b) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;

c) contribuisce, ove richiesto, all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani;

d) promuove attività di ricerca, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile promuovendo al Consiglio ed alla Giunta regionale progetti ed iniziative volti a prevenire e recuperare i fenomeni del disagio giovanile e delle devianze;

e) promuove incontri pubblici e dibattiti formativi mirati alla diffusione e sensibilizzazione dei temi inerenti le diversità, al fine di contrastare i fenomeni di dipendenza, bullismo, alcolismo, violenza di genere e qualsiasi altro fenomeno discriminatorio basato sul genere, sul sesso, sulla provenienza e sugli orientamenti religiosi, politici e culturali;

f) promuove e valorizza la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni culturali e sportive;

g) esprime, ove richiesto, il proprio parere in merito ai Piani regionali per l'istruzione, il lavoro, la formazione professionale e la cultura:

h) collabora con la commissione regionale pari opportunità e gli organismi di garanzia della Regione Calabria.

Art. 3

(Composizione del Forum)

1. L'assemblea del Forum è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria o un suo delegato, che la presiede;

b) dall'assessore regionale con delega alle politiche giovanili o suo delegato;

c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni giovanili a carattere regionale individuate ai sensi del successivo articolo 4;

d) da un rappresentante dei movimenti giovanili di ciascun partito o di altre formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale;

e) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali regionali e per ogni organizzazione regionale di categoria nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'impresa, del commercio, dell'industria e della cooperazione che abbiano al proprio interno riconosciute strutture giovanili specifiche;

f) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Università presenti in Calabria: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Calabria di Cosenza, Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. I rappresentanti di ciascuna Università, vengono eletti, dai componenti dei propri consigli di facoltà, tra gli studenti iscritti alle suddette realtà accademiche, che al momento della convocazione, da parte dei rettori, delle distinte assemblee di ateneo, non ricoprano ruoli rappresentativi di alcun genere ed ottengano la maggioranza assoluta dei voti;

g) dai quattro presidenti delle consulte provinciali dei giovani della Calabria e dal presidente della consulta della Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere compresi nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, conformemente alle designazioni pervenute.

Art. 4

(Elenco regionale delle associazioni giovanili)

l. Presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche giovanili è istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili. Per l'iscrizione al suddetto elenco le associazioni giovanili sono tenute ad avere:

a) sede legale o, in alternativa, una sede operativa in Calabria, attiva e pienamente funzionante da almeno sei mesi;

b) per oggetto sociale lo svolgimento di attività a favore dei giovani, senza finalità di lucro e compatibili con le finalità del Forum;

c) un proprio statuto ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza compatibili con le finalità del Forum.

2. Non è ammessa l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 delle seguenti formazioni sociali:

a) partiti e movimenti politici,

b) organizzazioni sindacali,

c) associazioni dei datori di lavoro,

d) associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno quale finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati;

e) associazioni comunque denominate che prevedono, a qualsiasi titolo, il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. L'istruttoria delle istanze di inserimento, nel detto elenco, è svolta, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dal personale in servizio presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche giovanili, che una volta esaurita l'istruttoria delle domande, provvede, ove ne ricorrano i presupposti, ad inserire, il richiedente, nell'elenco regionale dandone contestuale comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria ed al Comune ove hanno sede le Associazioni stesse.

Art. 5

(Insediamento e durata in carica)

1. I componenti del Forum sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, all'inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa.

2. Il Forum si riunisce, anche in modalità telematica, su convocazione del suo presidente, almeno tre volte l'anno ed ai suoi componenti non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per l'espletamento delle funzioni svolte.

3. I componenti del Forum se si assentano, senza giustificato motivo per più di due volte, perdono il diritto alla partecipazione. In tal caso si procede alla sostituzione con un componente indicato dalla stessa area di appartenenza, tra quelle previste all'articolo 3.

Art. 6

(Organi del Forum)

1. Sono organi del Forum:

a) l'Assemblea composta dai membri di cui all'articolo 3;

b) l'Ufficio di Presidenza che è composto dal Presidente del Consiglio Regionale o suo delegato, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Segretari scelti dall'assemblea tra i suoi componenti.

Art. 7

(Ufficio di Presidenza del Forum)

1. L'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Presidente che è componente di diritto, viene eletto dall'Assemblea in prima convocazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione a maggioranza semplice e rimane in carica per l'intera legislatura.

2. Le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza si svolgono a scrutinio segreto ed ogni componente ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

Art. 8

(Regolamento interno di funzionamento del Forum)

1. L'assemblea del Forum adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento interno di funzionamento nel quale sono disciplinati, inoltre, le modalità di composizione, funzionamento ed ogni altro aspetto tecnico-funzionale afferente a garantire l'efficacia ed efficiente gestione dei lavori dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni.

2. L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento; assicura l'esercizio dei diritti dei componenti del Forum, tutelandone le prerogative; cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni; mantiene i rapporti con queste.

Art. 9

(Le Commissioni)

1. All'interno del Forum sono istituite le seguenti Commissioni:

a) Prima commissione: Spazi sociali, ambiente, territorio.
b) Seconda commissione: Scuola, università, formazione, lavoro, migranti, differenza di genere.
c) Terza commissione: Cittadinanza attiva e democrazia partecipata, arte e cultura, sport.

Art. 10

(Composizione e competenze delle Commissioni)

l. Tutti i componenti del Forum, ad eccezione del suo Presidente, sono assegnati, da questi, ad una Commissione.

2. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in modo che esso sia, per quanto possibile, uniforme.

3. Ciascuna Commissione provvede ad elaborare proposte progettuali, anche di carattere normativo, sulle materie di propria competenza, per il successivo esame da parte dell'Assemblea del Forum.

4. Le decisioni delle Commissioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 11
(Convocazioni del Forum)

1. Il Forum si riunisce, di regola, in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta vi sia la necessità.

2. Il Forum viene convocato dal Presidente e per la prima seduta i ruoli di Segretario sono assegnati ai componenti di età più giovane.

3. Possono richiedere la convocazione straordinaria del Forum:

a) il Presidente del Forum o suo delegato;

b) l'assessore regionale con delega alle politiche giovanili o suo delegato;

c) un terzo dei membri dell'Assemblea del Forum;

d) la Commissione del Consiglio regionale della Calabria competente in politiche giovanili.

4. Possono partecipare ai lavori del Forum, di volta in volta, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di enti ed associazioni, rappresentanti del mondo universitario della ricerca e della cultura calabrese e nazionale.

6. Il Forum non può deliberare su materie che non siano poste all'ordine del giorno e eventuali decisioni relative all'inserimento, nell'ordine del giorno della seduta, di argomenti urgenti deve essere deliberato a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12
(Sede)

l. Il Forum ha sede presso il Consiglio Regionale della Calabria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento di tale organismo.

2. Le attività del Forum sono inserite all'interno di un apposito spazio virtuale dedicato sulla home page del Sito ufficiale del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 13
(Clausola valutativa)

1. Il Forum, in collaborazione con l'assessore regionale con delega alle politiche giovanili, annualmente, trasmette alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di politiche

giovanili, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine alle iniziative intraprese per il sostegno alle politiche giovanili.

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.